

costituisce spese a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e., per le quali si nota una rilevante formazione di nuovi residui (1.000 mld su 5.200 pari al 19,23%);

- "*Contributi e rimborsi alle Poste per le gestioni previdenziali*", pur avendo caratteristiche analoghe alla precedente, mostra un andamento di sostanziale corrispondenza dei pagamenti alle autorizzazioni di cassa (98,13%);

- "*Contributi e rimborsi alle gestioni previdenziali dei dipendenti statali*" la cui spesa per la gran parte è a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e. ed i cui pagamenti raggiungono quasi il 100% delle autorizzazioni di cassa, con un aumento della massa residui del 128,43% (139,8 mld al 31 dicembre rispetto ai 61,2 mld del 1° gennaio) comunque di scarso rilievo se confrontata con la massa spendibile (17.204,3 mld);

- "*Contributi e rimborsi alle gestioni previdenziali dei portuali*" che vede interessate due amministrazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e. e quello dei trasporti e della navigazione, con un andamento di spesa pressoché opposto ed inversamente proporzionale alle dimensioni della massa spendibile.

Infatti, mentre il Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e., con una massa spendibile di 550 mld di sola competenza, che corrisponde alle autorizzazioni di cassa, eroga pagamenti per 493,8 mld pari all'89,78%, con 25 mld di economie e 31,2 mld di residui di nuova formazione, mostrando un andamento positivo, il Ministero dei trasporti e della navigazione che pure parte da una massa spendibile di 167,2 mld, sulla quale le autorizzazioni di cassa incidono solo per il 74,39%, eroga pagamenti per soli 58,7 mld corrispondenti al 47,15% di dette autorizzazioni di cassa. I residui, dal canto loro, crescono del 155,3% (da 42,5 mld del 1° gennaio a 108,5 mld del 31 dicembre).

Più complessa è la F.O. *Erogazioni e rimborsi per pensioni privilegiate e militari nonché trattamenti provvisori*, sia per il suo oggetto alquanto vasto, sia per le amministrazioni interessate, Presidenza del consiglio dei Ministri, Ministero delle finanze, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa..

L'andamento della spesa è peraltro piuttosto diversificato in quanto, mentre il Ministero della difesa, al quale compete la gran parte della massa spendibile con 2.674 mld, con autorizzazioni di cassa per 2.461 mld e pagamenti per 2.442 mld, mostra un livello quasi pari al 100% con un vero e proprio abbattimento dei residui, che passano da 433,3 mld del 1° gennaio ad 8,6 mld del 31 dicembre ed il Ministero delle finanze che, anche se con dimensioni quantitative di molto inferiori (la massa spendibile è di 745,9 mld), presenta anch'esso un livello molto elevato di pagamenti sulle autorizzazioni di cassa (98,61%), non altrettanto può dirsi per lavori pubblici e Presidenza del consiglio dei Ministri.

In particolare, la Presidenza del consiglio dei Ministri, su numeri ancora inferiori (la massa spendibile è di 721 milioni) presenta pagamenti per 429 milioni, con un rapporto del 63,87% sulle autorizzazioni di cassa. Per i lavori pubblici tale rapporto è dell'83,36% (pagamenti per 8,4 mld su di una massa spendibile di 11,6 mld).

La forbice va riferita soprattutto ai trattamenti provvisori, laddove gli scostamenti fra previsioni e pagamenti effettivi sono più rilevanti, mentre l'andamento di pensioni privilegiate e militari vede sostanzialmente coincidere i due dati, come testimonia l'erogazione di spesa registrata per la difesa.

L'ultima funzione-obiettivo di secondo livello che si ritiene coerente con l'aggregato della spesa previdenziale è quella denominata "*Superstiti*" che, a sua volta, si suddivide nella coincidente funzione di terzo livello ed in due funzioni di quarto livello, *Erogazioni ai superstiti di persone decedute per causa di servizio* ed *Erogazioni ai superstiti di persone decedute a seguito di calamità*.

Per la prima, che coinvolge i Ministeri del tesoro, del bilancio e della p.e., della giustizia, dell'interno e della difesa, si registra l'inesistenza di pagamenti per i primi due (a fronte, rispettivamente, di una massa spendibile di 2,5 mld e di soli 100 milioni), mentre per l'interno su

16,4 mld di massa spendibile ed autorizzazioni di cassa superiori (per 17,4 mld con un rapporto del 106,12%), si riscontrano pagamenti per 14,6 mld, corrispondenti all'84,14% delle autorizzazioni di cassa, per la difesa quest'ultimo rapporto è molto più basso e si attesta al 48,84%. Il dato saliente, in questo caso, è costituito dal livello delle economie, che ammontano a 6,2 mld, corrispondenti al 56,36% della massa spendibile (11 mld).

La lettura di tali dati deve tener conto dei complessi procedimenti che attengono al riconoscimento della "causa di servizio" ed ai conseguenti benefici.

Va tenuto conto come incida, al riguardo, l'alto livello di rischio al quale sono sottoposti i dipendenti di tali amministrazioni e come, esso sia di attualità, soprattutto nell'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza.

Di natura completamente diversa sono le erogazioni ai superstiti di persone decedute a seguito di calamità, in quanto, in questo caso i procedimenti di spesa attengono ai grandi aggregati che corrispondono, appunto, alle calamità, soprattutto, naturali, che generano disastri e danni a cose e persone.

Ciò può spiegare come vi sia una sostanziale coincidenza fra i pagamenti e le autorizzazioni di cassa, attenendo queste ultime alla definizione dei procedimenti di riconoscimento della qualità di superstiti che corrisponde con quella, in precedenza accertata, della dipendenza del decesso del *dante causa* dall'evento calamitoso.

Va comunque rilevata una forbice di rilievo (circa il 50%, in gran parte derivante dalla massa residui) fra massa spendibile ed autorizzazioni di cassa, che può spiegarsi, in parte con la lunghezza dei tempi di accertamento, ed in parte con una certa elasticità di previsione di spesa.

8. Aspetti di particolare rilievo.

Nella presente relazione viene dato particolare rilievo, alle *politiche del lavoro*, in quanto esse rappresentano l'esplicazione più significativa della *missione* dell'Amministrazione.

Ma, certamente, in tale contesto che esprime le opzioni dinamiche dell'Amministrazione per il superamento dei fenomeni di crisi dell'occupazione, non si esaurisce l'attività, alquanto complessa della medesima e, nel corso del 1999, su alcuni aspetti, ritenuti di particolare importanza, si è appuntata l'attenzione della Corte dei conti la quale, nel quadro dei programmi di controllo sulla gestione, approvati dalla Sezione del controllo in adunanza plenaria, ha condotto specifiche indagini i cui esiti sono stati resi nelle relazioni approvate con deliberazioni della Sezione del controllo, ovvero sono state oggetto di recente deferimento alla stessa.

8.1 Agenzie dell'impiego.

In un contesto oggetto di profonda modificazione per il "conferimento alle Regioni ed Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro" disposto dal d.lgs. n. 469/97, le Agenzie dell'Impiego - che costituiscono un interessante modulo organizzatorio che era stato oggetto di una precedente indagine, la cui relazione era stata approvata con la deliberazione n. 137/96 dalla Sezione del controllo - sono state esaminate nel loro momento di maturazione, momento che ha coinciso con il loro passaggio all'Ente regione, e la relazione sulla nuova e conclusiva indagine è stata approvata con la deliberazione n. 33/99 della Sezione del controllo.

Esse sono dunque rimaste in un ambito pubblico, allontanandosi l'ipotesi di una *privatizzazione* della materia (comunque non abbandonata) che sembrava certa.

Ambito comunque, non solamente diverso da quello statale, ma estremamente differenziato, a seconda delle scelte che sono state operate dalle varie regioni, con la prevista, specifica, normazione, e con un'inevitabile abbassamento del livello di autonomia delle *Agenzie*, nonché con problemi di coordinamento tra le stesse.

Le scelte autonome adottate in sede regionale non appaiono, infatti, compatibili con una costruzione gerarchica, potendosi solo immaginare un'istanza *paritetica* di coordinamento fra le *Agenzie*.

La Corte, in considerazione dell'assenza di uno sbocco certo, omogeneo e tale da garantire l'autonomia delle *Agenzie dell'Impiego*, ritiene auspicabile che, da parte delle Regioni, non vengano disperse l'esperienza acquisita e la professionalità che hanno permesso di mostrare la possibile ricerca di nuove opzioni che permettono di incidere sulla *zona ancora vuota* che distanzia la formazione scolastica dalla formazione finalizzata all'occupazione, che costituisce l'oggetto sostanziale dell'attuale rimeditazione del sistema della formazione professionale.

8.2 Cooperazione.

La materia della *Cooperazione* costituisce un settore di particolare importanza per l'Amministrazione del lavoro, e su di essa si è appuntata l'attenzione della Corte con particolare riguardo agli strumenti intesi a promuovere lo spirito cooperativo.

In tale contesto, la Corte, con la deliberazione n. 74/99 della Sezione del controllo, trasmessa al Parlamento, ha approvato la relazione sull'indagine, condotta in sede di controllo sulla gestione, sulla "promozione delle iniziative intraprese dalle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, ai sensi dell'art.19 della legge n. 127 del 1971".

Tale indagine è stata esplicitamente estesa ad un arco di tempo particolarmente ampio (dal 1990 al 1997 per il completamento delle iniziative e fino al 30 aprile 1999 - data dell'adunanza della Sezione del controllo - per i fenomeni gestori di maggiore attualità), proprio al fine di addivenire ad un quadro complessivo e significativo dell'attività di settore, in considerazione di una lunghezza delle procedure che ha raggiunto, soprattutto nel primo periodo, livelli di particolare rilievo.

Gli aspetti salienti dell'analisi della Corte sulla gestione di uno strumento concepito per una forte incentivazione del settore hanno toccato, in primo luogo, la carenza di una effettiva programmazione, che si è riscontrata, in seguito a numerose sollecitazioni e censure, in sede di controllo preventivo, solamente in tempi recenti.

Alla carenza di programmazione si è accompagnato, ma più correttamente dovrebbe dirsi che ne è *necessariamente* conseguito, un disassamento del periodo di attività rispetto all'esercizio contabile di riferimento (ad esempio: nel 1998 si è realizzata l'attività relativa all'esercizio 1997 e nel 1999 quella relativa all'esercizio 1998).

Tale situazione ha comportato un ulteriore fenomeno: quello della *compressione* del periodo previsto per il complesso delle iniziative, di particolare rilievo per quelle formative, periodo che è stato, negli ultimi tempi, di gran lunga inferiore all'anno che costituiva l'ambito temporale di riferimento, previsto dalla stessa norma per l'esercizio delle iniziative indirizzate, come si è detto, alla promozione dello spirito cooperativo.

La Corte ha censurato, quindi, tutta la gestione dello strumento previsto dal ricordato art.19 della legge n. 127/71, per la carenza tendenziale, evidenziata nella relazione, di quei requisiti *innovativi* che le iniziative avrebbero dovuto mostrare, e ciò vale, in particolare, per i *Convegni* e per gli *studi e ricerche*.

Da un lato, dunque, i tempi assolutamente incongrui rispetto all'esercizio contabile di riferimento per lo svolgimento effettivo delle iniziative (tempi passati solo di recente da anche cinque anni a circa due anni per tutto il procedimento, dall'impegno alla liquidazione dei saldi) e, dall'altro la scarsa *significatività* dei prodotti resi, in alcune fattispecie indicate nella cennata relazione, o per la *routine* riproduzione di convegni con tema sostanzialmente analogo, ovvero per una scarsa connessione dei contenuti effettivi con lo scopo della ricerca, hanno posto in discussione l'attualità dello strumento.

Tale valutazione va collegata con la disciplina prevista dall'art.11 della legge n. 59 del 1992 - legge con la quale è stato riordinato tutto il sistema della *Cooperazione*, introducendo, tra l'altro, la figura del *socio sovventore* - che ha previsto, in base alla contribuzione del 3% degli utili delle imprese cooperative, sia la costituzione di *fondi mutualistici* da parte delle *Associazioni cooperative* (comma 1), sia quella del *fondo* gestito dalla stessa amministrazione

per le cooperative non associate (comma 6).

Nel corso del presente esercizio finanziario viene svolta dunque un'indagine, approvata nell'ambito dei programmi di controllo sulla gestione (deliberazione della Sezione del controllo in adunanza plenaria n. 15/2000, Indagine A1), su tale diverso strumento, comparando l'andamento della gestione privatistica (i fondi mutualistici costituiti dalle associazioni nella forma di *Società per azioni*), con il fondo "pubblico" che viene gestito dall'amministrazione.

8.3 Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione.

Si è in precedenza accennato alla deliberazione (n. 4/2000) con la quale la Sezione del controllo ha approvato la Relazione redatta in attuazione al disposto dell'art. 13, 4° comma, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove si prevede che «la Corte dei conti esercita il controllo generale sulla Commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento».

Con essa, nel riferire gli esiti del riscontro eseguito sulla gestione finanziaria della Commissione per l'anno 1997, si è offerto l'attuale quadro dell'evoluzione del sistema dei "Fondi pensione", aggiornato al 5 ottobre 1999, data nella quale è stata deliberata dalla Sezione del controllo la relazione medesima.

In occasione della prima relazione sull'attività della Commissione (approvata con la deliberazione n. 141/96), la Corte dei conti si era già posta il problema della qualificazione giuridica della Commissione e della sua collocazione nel sistema ordinamentale.

Il problema permane. Infatti la mancanza di una esplicita previsione normativa che chiarisca in pieno i connotati di tale organo comporta nodi procedurali di particolare rilevanza che devono essere assolutamente sciolti.

Attualmente, la Commissione non può ritenersi una Autorità indipendente non avendo una normativa che tale la definisca, come si evince per la CONSOB ed altre Autorità.

D'altro canto la medesima non appare inquadrabile come «Ente pubblico», non solo non caratterizzandosi la propria connotazione giuridica in tali termini, ma nemmeno individuandosi il comparto di riferimento³³.

Muovendosi su un altro piano di argomentazioni: quello delle funzioni che la Commissione è chiamata a svolgere, la Corte deve osservare come le stesse, già delineate e precisate nell'arco dell'intera relazione, siano di grandissima rilevanza, esprimendosi sia in termini di regolazione, sia nell'attività autorizzatoria, sia in materia di consulenza al Ministro e legislativa.

Ciò vale ancor più in seguito alle modifiche recate dalla legge finanziaria n. 449/1997, che hanno reso la Commissione stessa organo dalla marcata peculiarità, al quale, una volta che i fondi andranno a regime in termini consistenti, dovranno ricondursi, presumibilmente, attività di controllo e vigilanza che, sempre nel rispetto delle scelte degli organi proprietari e gestori dei Fondi, si esplichino anche nell'ottica di operazioni dalle quali possano derivare turbative del mercato finanziario e più propriamente borsistico (come tali rientranti nella competenza specifica della CONSOB), e che vedono una utilizzazione marcatamente strumentale delle partecipazioni detenute dai fondi stessi³⁴.

³³ La stessa Corte si è già fatta carico di tale problema, oltre che individuando la sua stessa competenza in materia di controllo nell'ambito «Stato», (cosa che accade anche per Autorità come la CONSOB e l'Autorità per la Concorrenza, ma che nella fattispecie costituisce un aspetto implicito in questa stessa relazione che viene redatta ai sensi del co. 13 art. 17 legge 335/95 e deliberata dalla Sezione Controllo Stato), anche in occasione di una questione estremamente puntuale, riguardante la disciplina delle missioni dei commissari, in termini di gestione del cosiddetto principio di *innovatività dell'ordinamento*, reso in concreto dalla creazione di nuovi moduli organizzatori, i quali, riconducendosi, sia pure in termini di massima, ai connotati delle *autorità indipendenti*, giustificano ed anzi rendono necessaria l'adozione di criteri che consentano la funzionalità dell'organo (Delib. n. 141/96).

³⁴ Si pensi ai casi in cui l'interesse, peraltro prioritariamente previdenziale dei sottoscrittori dei Fondi, potrebbe essere pregiudicato per la connotazione di parte passiva in quanto tendente a subire le scelte dell'azionista di riferimento o

Infatti viene a configurarsi con maggiore ampiezza l'area di tutela dei Fondi e dei loro sottoscrittori in quanto la vigilanza diviene più marcata nei confronti delle scelte dei gestori nei casi in cui queste presentino un'evidenza negativa per gli interessi dei sottoscrittori mettendo in pericolo lo scopo di assicurare la previdenza complementare ai medesimi.

Pertanto si assiste ad uno stridente contrasto tra le funzioni che sono potenzialmente enormi e la configurazione giuridica della Commissione.

In tale contesto ci si trova di fronte ad una serie di questioni che devono trovare soluzione, questioni che attengono sia al rapporto tra Commissione e Amministrazione, alla quale è pur sempre demandato un compito, di marcata vigilanza e di vertice decisionale³⁵.

Anche dopo le innovazioni recate dalla legge 17 maggio 1999, n.144, che ampliano, infatti, l'autonomia della Commissione rispetto al Ministero del lavoro, continua a sussistere fra di essi un rapporto organico.

Ne deriva una valutazione critica della situazione venutasi a creare in tale rapporto tra Amministrazione e Commissione, ed in concreto, da un lato nell'osservanza del regime, attualmente previsto, di approvazione delle deliberazioni della Commissione da parte del Ministero e nella gestione del procedimento di controllo, dall'altro lato nella delimitazione della soglia di autonomia di cui dispone la Commissione per autodeterminare la propria struttura organizzativa ed il regime di reclutamento, dei contratti di lavoro e delle retribuzioni del personale dipendente.

Si tratta in sostanza, di due facce della stessa medaglia e di esplicazioni concrete di quella carenza di precisa identità cui si è fatto cenno in precedenza.

La circostanza, assolutamente peculiare, di una serie di interventi normativi, che sono diretti a superare, nel senso dell'autonomia della Commissione, i problemi cennati, mostra l'esigenza di assicurare una disciplina giuridica senza la quale non possono essere ritenuti ammissibili sistemi di reclutamento o determinazioni di trattamenti economici che si discostano dalla disciplina generale.

Nella relazione che ha preso le mosse dal rendiconto presentato dalla Commissione stessa per l'esercizio 1997, è stata sottolineata la particolare complessità della procedura di approvazione del rendiconto ed il tempo rilevante necessario a tal fine, nonché per la definizione dei rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della p.e., cosa questa che, al regime attuale, porta all'autunno il momento d'inizio della effettiva valutazione da parte della Corte dei conti.

La Corte auspica, quindi, che si realizzi, in concreto, un sensibile accorciamento di tali tempi, anche per rendere la lettura del rendiconto effettiva e tale da permettere alla stessa

del management, propria dei cosiddetti investitori istituzionali quali sono i Fondi pensione.

³⁵ Pur con le rilevanti innovazioni portate, in ultimo dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 che si è occupata della materia nel comma 8 dell'art. 58 - il quale ha recato modifiche al d.lgs. n. 124 del 1993, attinenti al servizio di raccolta dei contributi da versare ai "fondi pensione", alla possibilità per l'iscritto di ottenere un'anticipazione sui contributi accumulati, a determinate condizioni, ed all'irrogazione delle sanzioni - ed all'art. 71 comma 3, laddove, in particolare alla lettera d), ha ampliato in termini significativi l'autonomia della Commissione, chiamandola con l'acronimo che ne costituisce la denominazione comune: COVIP.

I punti fondamentali sono due:

- Il primo concerne la procedura di approvazione delle deliberazioni della Commissione - in particolare, di quelle relative all'organizzazione ed al funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché alla disciplina delle spese e della composizione dei bilanci preventivo e consuntivo - prevedendo che le medesime, siano esecutive "...decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto, non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni".
- Il secondo riguarda l'espressa previsione del riferimento, per quel che attiene al trattamento economico complessivo delle carriere direttiva ed operativa della Commissione, alla misura dell'80% del trattamento previsto per il livello massimo della corrispondente carriera, per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del riconoscimento, per il personale comandato o distaccato presso la Commissione medesima, di un'indennità corrispondente alla differenza fra il trattamento erogato dall'Amministrazione di appartenenza e quello spettante secondo i cennati criteri.

Commissione di operare sul piano previsionale con la necessaria consapevolezza, in quanto la circostanza di dover ancora dirimere questioni metodologiche di redazione del conto consuntivo mostra come ancora non si sia di fronte ad un assetto definitivo.

Ben diverso è il discorso concernente le attività svolte, sulle quali si è operato un approfondimento inteso a comprendere il più possibile l'evoluzione, sia della Commissione sia di tutto il sistema della previdenza complementare, ed una attualizzazione, tale da rendere significativa tutta l'indagine e, quindi, permettere di tracciare profili ulteriormente evolutivi e di marcare *con forza* l'esigenza della risoluzione dei problemi e delle questioni evidenziate.

In conclusione, considerando le molteplici attività svolte e la particolare responsabilità di creare un nuovo sistema destinato ad essere il futuro della previdenza, va riconosciuto alla Commissione di aver operato con risorse non adeguate ed in un quadro alla cui evoluzione essa stessa ha contribuito.

In considerazione, peraltro, delle carenze rilevate, in materia di gestione delle disponibilità di bilancio, di reclutamento e determinazione dei compensi del personale (che solo di recente hanno trovato una disciplina normativa) e di consulenze, non possono esprimersi valutazioni totalmente positive in termini di economicità, efficienza ed efficacia della gestione.

8.4 *Formazione professionale.*

La *Formazione professionale* costituisce una materia di grandissimo rilievo per l'Amministrazione del lavoro e nella Relazione al Parlamento essa è stata costantemente oggetto di interesse sotto diversi profili³⁶.

In tale contesto, la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 10 settembre 1999, in occasione dell'esame del d.P.R. 21 dicembre 1998, con il quale è stato adottato il *Regolamento recante disposizioni in materia di formazione professionale*, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge n. 196/97 e dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha ritenuto non manifestamente infondate talune questioni di legittimità costituzionale proposte nella relazione di deferimento ed ha emesso ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (Ord. n. 3/99).

In particolare, in relazione all'art. 13 del cennato regolamento, con il quale è stato costituito il "*Fondo interprofessionale per la formazione continua*", è stata posta la questione della compatibilità dell'art. 17 1° comma della legge n. 196/97 con l'art. 119 della Costituzione, rilevandosi la lesione delle attribuzioni e dell'autonomia regionale, sancite, appunto da tale norma costituzionale, in particolare, nella disposizione del terzo comma dell'art. 13 del regolamento: "*il Fondo sostiene, mediante la concessione di contributi, la realizzazione di interventi di formazione professionale continua previsti da piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, in coerenza con la programmazione regionale e con eventuali accordi territoriali*".

La Sezione del controllo ha ritenuto, al riguardo, che, con tale disposizione le regioni venissero private di reali poteri di intervento, sia in merito alla definizione dei piani formativi, sia con riguardo al loro finanziamento ed alla loro gestione, aspetti questi che attengono precipuamente al *Fondo*.

8.5. *S.I.L. - Sistema Informativo Lavoro.*

L'evoluzione del S.I.L. - Sistema informativo lavoro, è stata costantemente oggetto di attenzione, in sede di controllo sulla gestione, da parte della Corte dei conti e la Sezione del

³⁶ Nella relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 1998, si era dato conto dell'analisi che la Corte, in sede di controllo sulla gestione (delibera della Sezione del controllo n. 123/98), aveva elaborato, con particolare riferimento alle attività di «orientamento, informazione e consulenza», analisi che, grazie anche ad un approfondito studio dei diversi meccanismi di finanziamento - comunitario, nazionale e di cofinanziamento - aveva permesso di rilevare patologie che investenti aspetti sia procedurali che sostanziali dell'attività amministrativa svolta.

controllo ha già approvato la relazione sugli esiti della prima indagine, con la Deliberazione n.172 del maggio 1996.

Il S.I.L., sempre in tale sede, è stato oggetto di ulteriore deferimento alla Sezione del controllo e l'analisi della Corte è stata portata al livello della massima attualizzazione.

In considerazione della indicata fase del *deferimento* e non essendosi ancora pronunciata la Sezione del controllo non vengono anticipate le considerazioni e le valutazioni che costituiscono gli esiti dell'indagine.

Nel richiamare quanto enunciato in relazione all'attenzione che la Direttiva per l'esercizio 2000 pone al Sistema³⁷, si rammenta che con i d.d.P.C.M. del 9 agosto 1999, adottati per le 15 Regioni a statuto ordinario, si è provveduto alla concreta esecuzione, del trasferimento delle risorse alle Regioni ed agli Enti locali, individuate, ai fini del decentramento funzionale in materia di mercato del lavoro, in base alla legge n. 59/97 ed all'art.7 del d.lgs. n. 469/97.

In tale contesto veniva stabilito, suscitando non poche perplessità, che le modalità ed i termini per il passaggio del S.I.L. alle singole Regioni sarebbero stati regolati con convenzioni da stipularsi entro 60 giorni decorrenti dall'entrata in vigore dei medesimi.

Peraltro, alla data odierna, non risultano essere stati emanati i provvedimenti né stipulate le convenzioni in discorso; il che, non può non implicare pesanti ripercussioni sulla funzionalità dell'intero sistema, sia sotto il profilo della tempistica di effettiva realizzazione dello stesso, sia perché, allo stato degli atti, in mancanza delle predette convenzioni, non vi è certezza della completa adesione delle Regioni al progetto SIL.

E' importante sottolineare, sul punto, che il progetto in discorso è giustificato e vede fondata la propria funzionalità proprio nella assoluta completezza della «copertura» dell'intero territorio, come peraltro previsto dal d.lgs. n. 469/97.

³⁷ Viene infatti disposto che il S.I.L. sia connesso funzionalmente all'*Osservatorio sul mercato del lavoro*, Direzione generale questa che, pur indirizzata a compiti importanti di rilevazione e monitoraggio, ha finito sostanzialmente per fruire di apporti esterni, sia per quel che concerne le rilevazioni, sia per gli studi di settore.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

Elaborazioni per funzioni-obiettivo
Formazione e utilizzo della massa impegnabile
Formazione e utilizzo della massa spendibile

PAGINA BIANCA

Prospetto riepilogativo delle Funzioni Obiettivo**[Funzione Obiettivo/Funzione di 2° livello/Funzione di 3° livello/Funzione di 4° livello]***Esercizio 1999***15 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****4 AFFARI ECONOMICI****4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO****4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO***4.1.2.1 Pianificazione del mercato del lavoro**4.1.2.2 Collocamento e misure per promuovere l'occupazione**4.1.2.3 Misure per promuovere l'occupazione nelle aree depresse, anche a seguito di calamità**4.1.2.4 Sgravi contributivi per le aree depresse**4.1.2.5 Vigilanza, prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro**4.1.2.6 Rapporti con le parti sociali e relazioni industriali**4.1.2.7 Regolamentazione, vigilanza e sostegno per la cooperazione**4.1.2.8 Rilevazione, analisi e monitoraggio del mercato del lavoro***4.8 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI ECONOMICI****4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO IN GENERALE***4.8.1.1 Ricerca nel settore del lavoro***10 PROTEZIONE SOCIALE****10.1 MALATTIA ED INVALIDITA'****10.1.1 MALATTIA***10.1.1.1 Rimborsi all'INAIL per gli infortuni sul lavoro***10.1.2 INVALIDITA'***10.1.2.1 Trasferimenti e spese per le pensioni di invalidità civile***10.2 VECCHIAIA****10.2.1 VECCHIAIA***10.2.1.1 Trasferimenti alle gestioni previdenziali***10.4 FAMIGLIA****10.4.1 FAMIGLIA***10.4.1.1 Trasferimenti e assistenza alle famiglie per protezione sociale***10.5 DISOCCUPAZIONE****10.5.1 DISOCCUPAZIONE***10.5.1.1 Sussidi di disoccupazione per pensionamenti anticipati o per cassa integrazione guadagni**10.5.1.2 Formazione e riqualificazione professionale***10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE****10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE***10.7.1.1 Lotta alla droga e recupero dei tossicodipendenti*

Prospetto riepilogativo delle Funzioni Obiettivo

(Funzione Obiettivo/Funzione di 2° livello/Funzione di 3° livello/Funzione di 4° livello)

Esercizio 1999

10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

10.9.1.1 Pianificazione, regolamentazione e vigilanza della politica previdenziale

10.9.1.3 Interventi per la ricostruzione e indennizzi per calamità

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO

- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -

STANZIAMENTI DEFINITIVI

1999 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Valori assoluti (Milioni di Lire):

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
4 AFFARI ECONOMICI						
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO						
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO						
4.1.2.1 Pianificazione del mercato del lavoro	371.854	319.998	0	7.785	18.251	397.890
4.1.2.2 Collocamento e misure per promuovere l'occupazione	27.649	20.868	11.029.940	460.206	0	11.517.795
4.1.2.3 Misure per promuovere l'occupazione nelle aree depresse, anche a seguito di calamità	0	0	50.000	265.000	0	315.000
4.1.2.4 Sgravi contributivi per le aree depresse	0	0	3.927.878	0	0	3.927.878
4.1.2.5 Vigilanza, prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro	37.474	30.962	6	24	0	37.504
4.1.2.6 Rapporti con le parti sociali e relazioni industriali	5.381	3.121	438.289	12	0	443.683
4.1.2.7 Regolamentazione, vigilanza e sostegno per la cooperazione	27.080	8.816	29.246	100	0	56.426
4.1.2.8 Rilevazione, analisi e monitoraggio del mercato del lavoro	11.771	1.952	0	10.308	0	22.080
Totale funzione obiettivo di 3° livello	481.210	365.716	15.475.358	743.435	18.251	16.718.254
Totale funzione obiettivo di 2° livello	481.210	365.716	15.475.358	743.435	18.251	16.718.254
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI ECONOMICI						
4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO IN GENERALE						
4.8.1.1 Ricerca nel settore del lavoro	825	661	0	8	0	833
Totale funzione obiettivo di 3° livello	825	661	0	8	0	833
Totale funzione obiettivo di 2° livello	825	661	0	8	0	833
Totale funzione obiettivo	482.035	366.378	15.475.358	743.443	18.251	16.719.087
10 PROTEZIONE SOCIALE						
10.1 MALATTIA ED INVALIDITA'						
10.1.1 MALATTIA						
10.1.1.1 Rimborsi all'INAIL per gli infortuni sul lavoro	1.746	1.742	241.607	0	0	243.353

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO
- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -
STANZIAMENTI DEFINITIVI

1999 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui: DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
Totale funzione obiettivo di 3° livello	1.746	1.742	241.607	0	0	243.353
10.1.2 INVALIDITA'						
10.1.2.1 Trasferimenti e spese per le persone di invalidità civile	0	0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo di 3° livello	0	0	0	0	0	0
Totale funzione obiettivo di 2° livello	1.746	1.742	241.607	0	0	243.353
10.2 VECCHIAIA						
10.2.1 VECCHIAIA						
10.2.1.1 Trasferimenti alle gestioni previdenziali	3.896	3.572	63.093.767	58	0	63.097.721
Totale funzione obiettivo di 3° livello	3.896	3.572	63.093.767	58	0	63.097.721
Totale funzione obiettivo di 2° livello	3.896	3.572	63.093.767	58	0	63.097.721
10.4 FAMIGLIA						
10.4.1 FAMIGLIA						
10.4.1.1 Trasferimenti e assistenza alle famiglie per protezione sociale	0	0	3.311.000	0	0	3.311.000
Totale funzione obiettivo di 3° livello	0	0	3.311.000	0	0	3.311.000
Totale funzione obiettivo di 2° livello	0	0	3.311.000	0	0	3.311.000
10.5 DISOCCUPAZIONE						
10.5.1 DISOCCUPAZIONE						
10.5.1.1 Sussidi di disoccupazione per pensionamenti anticipati o per cassa integrazione guadagni	319.424	277.433	11.041.271	472.635	15.209	11.848.539
10.5.1.2 Formazione e riqualificazione professionale	8.525	6.416	0	226.070	0	234.595
Totale funzione obiettivo di 3° livello	327.949	283.849	11.041.271	698.705	15.209	12.083.134
Totale funzione obiettivo di 2° livello	327.949	283.849	11.041.271	698.705	15.209	12.083.134
10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
10.7.1.1 Lotta alla droga e recupero dei tossicodipendenti	2.000	0	0	0	0	2.000
Totale funzione obiettivo di 3° livello	2.000	0	0	0	0	2.000

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO**- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -****STANZIAMENTI DEFINITIVI****1999 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Funzione obiettivo Funzione di 2° livello Funzione di 3° livello Funzione di 4° livello	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
Totale funzione obiettivo di 2° livello	2.000	0	0	0	0	2.000
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE						
10.9.1.1 Pianificazione, regolamentazione e vigilanza della politica previdenziale	198.450	185.293	71.930	6.198	9.994	286.572
10.9.1.3 Interventi per la ricostruzione e adeguamenti per calamità	0	0	113.106	0	0	113.106
Totale funzione obiettivo di 3° livello	198.450	185.293	185.036	6.198	9.994	399.678
Totale funzione obiettivo di 2° livello	198.450	185.293	185.036	6.198	9.994	399.678
Totale funzione obiettivo	534.042	474.456	77.872.680	704.961	25.203	79.136.886
Totale Amministrazione:	1.016.077	860.834	93.348.038	1.448.405	43.454	95.855.973

DATI CONTABILI PER FUNZIONE OBIETTIVO E MACROAGGREGATO**- Funzioni Obiettivo di 1°, 2°, 3° e 4° livello/Macroaggregato -****IMPEGNI EFFETTIVI****1999 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE****Valori assoluti (Milioni di Lire):**

Funzione obiettivo	SPESE DI FUNZIONAMENTO	di cui DI PERSONALE	SPESE PER INTERVENTI	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE	Totale
Funzione di 2° livello						
Funzione di 3° livello						
Funzione di 4° livello						
4 AFFARI ECONOMICI						
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO						
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO						
4.1.2.1 Pianificazione del mercato del lavoro	347.290	303.703	0	2.543	18.248	368.081
4.1.2.2 Collocamento e misure per promuovere l'occupazione	24.020	18.849	10.682.422	449.995	0	11.156.436
4.1.2.3 Misure per promuovere l'occupazione nelle aree depresse, anche a seguito di calamità	0	0	50.000	265.000	0	315.000
4.1.2.4 Sgravi contributivi per le aree depresse	0	0	3.911.537	0	0	3.911.537
4.1.2.5 Vigilanza, prevenzione e tutela delle condizioni di lavoro	29.544	23.666	4	0	0	29.548
4.1.2.6 Rapporti con le parti sociali e relazioni industriali	3.926	2.618	437.918	0	0	441.844
4.1.2.7 Regolamentazione, vigilanza e sostegno per la cooperazione	24.551	7.671	28.947	15	0	53.512
4.1.2.8 Rilevazione, analisi e monitoraggio del mercato del lavoro	9.295	1.390	0	3.680	0	12.975
Totale funzione obiettivo di 3° livello	438.627	357.897	15.110.827	721.233	18.248	16.288.935
Totale funzione obiettivo di 2° livello	438.627	357.897	15.110.827	721.233	18.248	16.288.935
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI ECONOMICI						
4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO IN GENERALE						
4.8.1.1 Ricerca nel settore del lavoro	625	483	0	0	0	625
Totale funzione obiettivo di 3° livello	625	483	0	0	0	625
Totale funzione obiettivo di 2° livello	625	483	0	0	0	625
Totale funzione obiettivo	439.252	358.379	15.110.827	721.233	18.248	16.289.560
10 PROTEZIONE SOCIALE						
10.1 MALATTIA ED INVALIDITA'						
10.1.1 MALATTIA						
10.1.1.1 Rimborsi all'INAIL per gli infortuni sul lavoro	1.340	1.338	241.607	0	0	242.947